



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE, PRIMA Sezione Penale, composto dai Signori:

Dott. STEFANO SCATI PRESIDENTE EST

Dott. GABRIELLA CASTORE GIUDICE

Dott. SANDRO PECORELLA GIUDICE

Con l'intervento del P.M. Dott. AMBROSINO

e VEDASI PP.SS.

con l'assistenza DR. MARIO CELIBERTI-FUNZ. GIUDIZIARIO

nella pubblica Udienza del 21 GENNAIO 2016

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

U. G. nato il
Residente a
Elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'Avv. F. T.

LIBERO ASSENTE

U. F. nato il a
Residente a - viale
Elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'Avv. F. T.

LIBERO PRESENTE

N. [REDACTED] R.G. N.R.
N. [REDACTED] R.G.N.C.
N. [REDACTED] R. Sent.
Motivazione
depositata in Cancelleria il
28/01/2016
Il Cancelliere
Irrevocabile il
Redatta scheda il
N. Campione Pen.
N. Registro Esec.

IMPUTATI

U [REDACTED] G [REDACTED]

a) *art. 216, comma I, 219, 223 R.d. 16 marzo 1942 n 267*; perché, amministratore e legale rappresentante della "U [REDACTED] K [REDACTED] T [REDACTED] E [REDACTED] s.r.l." dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna del 20 giugno 2006, si rendeva autore dei seguenti fatti di bancarotta fraudolenta:

- distraeva somme di pertinenza della società fallita non esigendo dalla "S [REDACTED] I [REDACTED] s.r.l." il pagamento del canone di locazione di € 1.000,00 dovuto dalla società affittuaria in esecuzione del contratto di subaffitto datato 15 giugno 2005 e relativo ai locali aziendali ubicati nella Via T [REDACTED] di [REDACTED];

- si appropriava di somme per un complessivo importo di € 210.738,40 prelevate a titolo di compenso per l'amministratore in assenza di delibera autorizzativa;

Bologna nella data del fallimento

b) *art. 216, commi I e II, 219, 223 R.d. 16 marzo 1942 n 267*; perché, amministratore e legale rappresentante della "U [REDACTED] K [REDACTED] T [REDACTED] E [REDACTED] s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna del 20 giugno 2006, dopo l'apertura di quella procedura concorsuale, si rendeva autore dei seguenti fatti di bancarotta fraudolenta:

1. distraeva in beni di cui alle fatture n. 53, 54, 55 (del 26 giugno 2006), 60, 61, 62 (del 30 giugno 2006) - per un complessivo valore pecuniario di € 15.080,51 - cedendoli a S [REDACTED] Italia s.r.l. il cui relativo debito del prezzo compensava con pregressi crediti della società acquirente, così che nulla in corrispettivo di quei beni veniva incassato dagli organi fallimentari;
2. distraeva in beni di cui alla fattura n. 57 (del 30 giugno 2006) - per un complessivo valore pecuniario di € 2.280,00 - cedendoli al padre U [REDACTED] F [REDACTED];
3. si appropriava dei beni di cui alla fattura n. 58 (del 30 giugno 2006) - per un complessivo valore pecuniario di € 1.800,00;
4. distraeva il credito di € 48.850,00 (vantato dalla società fallita nei confronti della "T [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] di Londra giusta fattura 124 del 5 agosto 2004), come documentato dalla nota di credito n. 56 (del 30 giugno 2006) in favore della società debitrice con cui veniva stornato per intero il credito documentato dalla citata fattura n. 124 del 5 agosto 2004,
5. distraeva il credito di € 34.000,00 (vantato dalla società fallita nei confronti della "W [REDACTED] s.p.a." giusta fattura 75 del 23 giugno 2005), come documentato dalla nota di credito n. 65 (del 3 luglio 2006) in favore della società debitrice con cui veniva stornato per intero il credito documentato dalla citata fattura n. 75 del 23 giugno 2005.

Con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.

Bologna nelle date indicate.

U [REDACTED] F [REDACTED],

c) *artt. 110 c.p.; 216, commi I e II, 219 R.D. 16 marzo 1942 n. 267*; perché concorrevano nel reato di bancarotta fraudolenta postfallimentare ascritta come sopra sub b) al figlio U [REDACTED] G [REDACTED] realizzano le seguenti condotte:

- quale legale rappresentante della "S [REDACTED] I [REDACTED] s.r.l.", riceveva, senza il pagamento di alcun prezzo, beni di pertinenza della società fallita descritti alle fatture n. 53, 54, 55 (del 26 giugno 2006), 60, 61, 62 (del 30 giugno 2006) - per un complessivo valore pecuniario di € 15.080,51;

- si appropriava dei beni di pertinenza della società fallita di cui alla fattura n. 57 (del 30 giugno 2006) - per un complessivo valore pecuniario di € 2.280,00 - che riceveva senza il pagamento di alcun prezzo.

Con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.


Bologna nelle date indicate.



LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE :

PUBBLICO MINISTERO : per capo A) sentenza di n.l.p. per intervenuta prescrizione, anzi per U [REDACTED] F [REDACTED] sentenza di n.d.p. per tutti i capi d'imputazione. Per capo A) concesse le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti, pena finale di ANNI 3 di reclusione. Sentenza di n.d.p. per gli altri capi di imputazione.

AVV. F [REDACTED] T [REDACTED] DEL FORO DI BOLOGNA DIFENSORE DI FIDUCIA ENTRAMBI GLI IMPUTATI : Assoluzione per entrambi gli imputati per tutti i capi di imputazione. In subordine sentenza di n.d.p.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

FATTO E DIRITTO

U[REDACTED] G[REDACTED] e U[REDACTED] F[REDACTED] sono stati tratti a giudizio con decreto emesso dal giudice della udienza preliminare in data 5 febbraio 2015. All'esito di istruttoria caratterizzata dall'assunzione di prove testimoniali e dall'esame dell'imputato U[REDACTED] F[REDACTED], all'udienza del 21 gennaio 2016 le parti hanno concluso come in epigrafe.

U[REDACTED] G[REDACTED] ed il padre F[REDACTED] sono stati tratti a giudizio a seguito del fallimento della "U[REDACTED] K[REDACTED] T[REDACTED] E[REDACTED] s.r.l." (d'ora in poi "UKT E[REDACTED]"), dichiarato dal Tribunale di Bologna in data 20 giugno 2006.

Al fine di una migliore comprensione dei fatti di causa occorre premettere che:

- 1) la famiglia U[REDACTED] ha iniziato ad operare nel settore della fabbricazione e commercializzazione di climatizzatori a mezzo della U[REDACTED] K[REDACTED] T[REDACTED] I[REDACTED] s.r.l. (d'ora in poi "UKT Italia") la quale, messa in liquidazione volontaria il 6 dicembre 2004, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara il 23 febbraio 2005;
- 2) la "UKT E[REDACTED]", costituita il 30 dicembre 2002 con il medesimo oggetto sociale e da sempre amministrata da U[REDACTED] G[REDACTED], ha acquisito gli impianti ed il pacchetto clienti della "UKT I[REDACTED]" a mezzo di contratto di cessione di azienda stipulato nell'anno 2003; contestualmente la UKT E[REDACTED] è subentrata nel contratto di locazione del capannone sito nel comune di Medicina;
- 3) la S[REDACTED] I[REDACTED] s.r.l., costituita il 1° giugno 2004 sempre ad opera della famiglia U[REDACTED], ha acquisito la disponibilità di parte dei locali condotti in locazione dalla "UKT E[REDACTED]" a mezzo di contratto di subaffitto stipulato il 15 giugno 2005;
- 4) la UKT E[REDACTED] ha ceduto alla "S[REDACTED] I[REDACTED] s.r.l." -e, in parte minore, ai due imputati in proprio- i beni del magazzino e le attrezzature a mezzo di fatture emesse in un momento successivo e prossimo alla dichiarazione di fallimento; sempre in tale epoca la società fallita ha emesso due note di credito nei confronti di propri debitori;
- 5) il curatore fallimentare rag. C[REDACTED] M[REDACTED] ha desunto, dalle annotazioni di contabilità, che i crediti derivanti dalle cessioni dei beni effettuate dalla "UKT E[REDACTED]" dopo (e nonostante) la dichiarazione di fallimento erano stati compensati con debiti non meglio precisati. Sia dalla

contabilità sia dalla documentazione bancaria era risultato che l'amministratore U [redacted] G [redacted] aveva effettuato prelievi per l'ammontare complessivo di Euro 210.738,40 a titolo di compenso; e ciò in assenza di alcuna delibera autorizzativa. A seguito della corrispondenza intercorsa con la A [redacted] C [redacted] C [redacted], con sede a L [redacted] era inoltre emerso che nel mese di marzo del 2006 l'U [redacted] aveva indicato la S [redacted] I [redacted] s.r.l. come nuova società di riferimento; il che, ad avviso del curatore, induceva a ritenere che la nota di credito del 30 giugno 2006 fosse stata emessa con lo scopo di trasferire a S [redacted] il credito vantato nei confronti della società londinese.


A fronte di tali presupposti il PM ha contestato a U [redacted] Giuliano il reato di bancarotta per distrazione in relazione all'appropriazione della somma di Euro 210.738,40 e alla mancata riscossione dei ratei di subaffitto nonché fatti di bancarotta post fallimentare in relazione alla cessione dei beni e alla emissione delle note di credito in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento. U [redacted] F [redacted] deve rispondere, nella qualità di *extraneus*, della distrazione post fallimentare dei beni acquisiti vuoi in proprio vuoi a mezzo della S [redacted] di cui, secondo quanto si legge nel capo di imputazione, era l'amministratore.

Così delineati i principali aspetti della vicenda, spetta al Collegio il compito di accertare se i fatti ascritti a U [redacted] G [redacted], nella veste di amministratore, integrano una distrazione e, in caso positivo, se sia ravvisabile la responsabilità anche del padre di cui, in qualità di concorrente *extraneus*, deve apprezzarsi il dolo di concorso ed il contributo causale.

Appare evidente che gli imputati, a seguito del crollo delle vendite manifestatosi nell'anno 2005 e della conseguente insorgenza della crisi di impresa, hanno inteso proseguire la medesima attività a mezzo di altra società di famiglia, come era già avvenuto allorché la UKT I [redacted] aveva ceduto in affitto l'azienda alla UKT E [redacted]. Depongono in tal senso sia la stipula del contratto di subaffitto in favore di S [redacted] (in forza della quale tale società ha avuto la disponibilità di parte dei locali aziendali, già occupati da UKT E [redacted] e prima ancora da UKT I [redacted]) sia la cessione di beni

di magazzino (n. 21 condizionatori di cui alle fatture n. 53, 54, 60, 61 e 62) sia l'alienazione, questa volta in apparente favore di U [redacted] G [redacted] e del padre, dell'attrezzatura di cui alle fatture n. 57 e 58. Va, del resto, considerato che già dal mese di marzo del 2006 la S [redacted] era stata indicata come la nuova società di riferimento della famiglia U [redacted], come si evince dalla corrispondenza intercorsa fra il curatore e la società inglese A [redacted] C [redacted] C [redacted] (cfr., in particolare, la nota del 7 agosto 2006 ed il messaggio sms del 21 marzo 2006). Non può, infine, essere sottaciuta l'epoca delle varie operazioni (integranti nel loro complesso una cessione di azienda) visto che tutte le fatture sono state emesse in un brevissimo arco temporale (dal 26 al 30 giugno 2006) nell'evidente tentativo di sottrarre all'imminente dichiarazione di fallimento (la cui istanza era stata notificata al legale rappresentante di UKT E [redacted]) i beni a mezzo dei quali continuare l'attività di impresa.

Ciò posto, rileva il Tribunale che la natura fraudolenta dell'operazione (desunta, si ribadisce, dall'epoca e dai soggetti che vi hanno partecipato) è di per se stessa incompatibile con il versamento da parte degli acquirenti del corrispettivo indicato nelle varie fatture, corrispettivo di cui il curatore non ha comunque rinvenuto traccia. Né può ipotizzarsi che il credito derivante dalla cessione dei beni sia stato oggetto di una reale compensazione visto che dagli atti di causa non è dato comprendere quali ragioni creditorie la S [redacted] avrebbe vantato nei confronti della UKT E [redacted]. Invero, come rettamente osservato dal curatore, le annotazioni dalle quali si è ricavata l'asserita compensazione hanno costituito un mero artificio contabile. Ed analoga valutazione di inattendibilità deve essere formulata in relazione alla contabilità della S [redacted] che, in quanto posseduta ed amministrata



dalla famiglia U [redacted], ben si è prestata ad effettuare annotazioni conformi a quelle della UKT E [redacted].

Deve quindi concludersi che le operazioni indicate ai punti 1, 2 e 3 del capo B) hanno integrato una distrazione di beni aziendali.

Quanto alle ipotesi di cui ai punti 4 e 5, il fatto che l'U [redacted], proprio in epoca coeva alla fraudolenta dismissione del patrimonio, abbia stornato fatture emesse da numerosi anni e mai contestate induce a ritenere che la società fallita abbia rinunciato al proprio credito in favore della S [redacted] (la quale, non a caso, era già stata indicata alla società inglese, destinataria della nota di credito n. 56 del 30 giugno 2006, come la nuova società di riferimento). Ove si voglia escludere il subentro di S [redacted] nelle ragioni creditorie di UKT E [redacted], è comunque assorbente il rilievo che la inopinata rinuncia a crediti mai contestati ha integrato *in re ipsa* un depauperamento. Si richiama al riguardo il costante orientamento di legittimità secondo il quale, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 L.F., deve aversi riguardo ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio fallimentare (cfr., da ultimo, Cass. 16 aprile 2013, n. 32469).

Una volta accertato che tutti i fatti contestati nel capo B) integrano una distrazione post fallimentare, si pone il problema della sussistenza dell'elemento soggettivo avendo la difesa obiettato che al momento del compimento delle varie operazioni gli imputati non erano a conoscenza della intervenuta dichiarazione di insolvenza.

Posto che gli atti giuridici di vendita (fittizia) avrebbero avuto efficacia solo se di data anteriore al fallimento e dato atto che all'odierna udienza la difesa ha

dimostrato che la relativa sentenza è stata inoltrata per la notifica solo il 10 luglio 2006, può ritenersi certo che gli imputati hanno compiuto le operazioni in contestazione essendo inconsapevoli della dichiarazione di fallimento.

La circostanza non assume, peraltro, alcuna rilevanza alla luce di quanto statuito al riguardo dalla Corte di Cassazione: non è richiesta la prova della conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento atteso che la struttura dei reati di bancarotta post fallimentare non è diversa da quella dei reati di bancarotta prefallimentare per i quali la dichiarazione di fallimento opera per il solo fatto del suo sopravvenire a condotte che altrimenti sarebbero lecite (cfr. Cass. 18 ottobre 2007, n. 44884). Nel rinviare per brevità alla motivazione di tale sentenza, va però evidenziato un passo nel quale la Corte, sul presupposto che la bancarotta post fallimentare è per certi versi più grave della bancarotta prefallimentare, ritiene *“del tutto irragionevole sostenere che per ravvisare una ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale non vi sarebbe ovviamente bisogno della conoscenza della dichiarazione di fallimento, mentre per una ipotesi di bancarotta consumata dopo la dichiarazione di fallimento siffatta conoscenza sarebbe necessaria”*.

Venendo ora alla posizione di U [REDACTED] F [REDACTED], in sede di esame egli ha orgogliosamente ribadito quanto già affermato al curatore e, cioè, che la propria famiglia ha proseguito l'attività di progettazione e costruzione di climatizzatori nonostante le avversità affrontate nel corso degli anni a partire dal fallimento della UKT I [REDACTED]. Alla luce di tali dichiarazioni e delle altre convergenti risultanze di causa, appare quindi scontato che, consapevole delle precarie condizioni della UKT E [REDACTED] e della imminente dichiarazione di fallimento, abbia contribuito a dirottare le attività (beni strumentali, magazzino e crediti) in favore dell'altra società di famiglia.

Tanto premesso, deve essere affermata la responsabilità per la distrazione delle attrezzature di cui alla fattura n. 57 visto che l'U[REDACTED], accettando di esserne l'apparente beneficiario, ha concorso nella condotta compiuta dal figlio G[REDACTED]. Né, in considerazione del contesto in cui si colloca tale operazione, appare minimamente credibile che la cessione sia avvenuta ad estinzione di un credito per provvigioni maturato nei confronti della società fallita.

L'imputato deve, per contro, essere assolto dalla distrazione degli altri beni indicati nel capo di imputazione sub C) atteso che, come comprovato dalla visura camerale prodotta dalla difesa, non rivestiva la carica di legale rappresentante della S[REDACTED] I[REDACTED] s.r.l. (beneficiaria della relative fatture) il cui amministratore era U[REDACTED] G[REDACTED]. A ciò consegue l'esclusione dell'aggravante della pluralità dei fatti previsti dalla norma incriminatrice.

Resta a questo punto da esaminare il capo di imputazione sub A) nel quale è stato contestato a U[REDACTED] G[REDACTED] di aver omesso di esigere dalla S[REDACTED] il pagamento del canone relativo al contratto di subaffitto e di essersi appropriato della somma di Euro 210.738,40.

Quanto al primo addebito, nessuna rilevanza può essere attribuita al partitario prodotto dalla difesa atteso che la scheda S[REDACTED] doveva ovviamente combaciare con le altre risultanze contabili della cui inattendibilità si è già detto; si rammenta, a tale proposito, che il curatore ha più volte rimarcato che le scritture contabili erano complete, ma non veritiere. Va poi ribadito che la mancata riscossione di un credito integra una forma di depauperamento del patrimonio aziendale inteso in senso lato (cfr. Cass. 32469/13, cit.).

Quanto all'ulteriore addebito, dalle scritture contabili risulta che nell'anno 2004 sono stati effettuati prelevamenti per Euro 210.738,40 a titolo di compenso per

amministratore mentre dalla relazione al bilancio emerge che nessuna somma era stata deliberata a tale titolo. Nel corso della deposizione dibattimentale il curatore ha precisato che le uscite di casse risultavano non solo dalla contabilità, ma anche dagli estratti conto bancari (cfr. pag. 25 della trascrizione della udienza del 5 novembre 2015). La rag. M. [REDACTED] ha poi dichiarato di non essere in grado di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel partitario prodotto dalla difesa (dal quale risulta che nell'anno 2005 la somma di Euro 210.738 è stata girocontata alla voce crediti diversi e progressivamente ridotta mediante l'imputazione di esborsi direttamente sostenuti dall'amministratore).

Ciò posto il collegio osserva quanto segue.

In considerazione della confusione contabile constatata sia dal curatore sia dalla Guardia di Finanza (cfr. dep. Ca. [REDACTED]), le annotazioni risultanti dai partitari possono ritenersi attendibili solo ove confermate da altre risultanze. Deve conseguentemente ritenersi provata l'uscita dalle casse sociali della somma di Euro 210.738 (che risulta dagli estratti conto esaminati dal curatore) mentre le contrapposte annotazioni contabili sono rimaste sguarnite di riscontri.

Ove, in ipotesi, si ritengano attendibili tutte le annotazioni contabili, non può non essere evidenziato che il conto crediti verso amministratore per compensi erogati evidenzia, nelle annotazioni anteriori e prossime alla dichiarazione di fallimento, un saldo in favore della società; il che comprova che le somme prelevate dall'U. [REDACTED] sono rimaste comunque superiori a quelle anticipate per conto della società per benzina, pedaggio autostradale ecc.

Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, rileva che non via sia la prova del trasferimento delle disponibilità in contestazione dal conto bancario della società a quello personale dell'U. [REDACTED]. Costui, nella qualità di amministratore, deve

infatti rispondere dei prelievi che non trovino giustificazione; nel caso di specie la causale indicata in contabilità appare irrilevante in quanto l'assemblea dei soci non aveva deliberato alcun compenso in favore dell'amministratore.

Alla luce di quanto precede l'imputato deve essere ritenuto responsabile anche del reato di bancarotta per distrazione sub A)

Venendo ora alle statuizioni conseguenti all'affermazione della responsabilità, i reati di cui ai capi A) e B) vanno uniti nel vincolo della "continuazione fallimentare" ex art. 219, 2° comma n.1 L.F. che il PM ha già riconosciuto in relazione alle singole fattispecie.

L'esigenza di irrogare una pena adeguata alla peculiarità della vicenda consente di riconoscere a U [REDACTED] G [REDACTED] le attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante ex art. 219 L.F. Visti i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., si stima equa la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, ridotta ad anni due e mesi quattro ex art. 62 bis c.p.

U [REDACTED] F [REDACTED] ha diritto alla concessione sia delle attenuanti generiche sia di quella del danno di speciale tenuità ex art. 219 ult. comma dovendo rammentarsi che egli è stato ritenuto responsabile di un unico episodio di bancarotta post fallimentare del valore di Euro 2.280. Egli deve essere condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (pena base anni tre, assoggettata a duplice riduzione di 1/3) che, nella ricorrenza dei presupposti di legge, può essere condizionalmente sospesa.

Seguono, infine, le pene accessorie indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara U [REDACTED] G [REDACTED] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e B), uniti nel vincolo di cui all'art. 219 L.F., nonché U [REDACTED]

F. [redacted] del reato di cui al capo C) limitatamente alla distrazione di Euro 2.280,00 e, previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche e quanto a U. [redacted] F. [redacted] dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 219, ult. comma L.F., ritenute dette attenuanti prevalenti sull'aggravante contestata a U. [redacted] G. [redacted], condanna U. [redacted] G. [redacted] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e U. [redacted] F. [redacted] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 216 ult. comma L.F., dichiaragli imputati inabilitati per anni dieci dall'esercizio di impresa commerciale e per la stessa durata incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Visto l'art. 163 c.p., ordina la sospensione condizionale della pena per U. [redacted] F. [redacted].

Visto l'art. 530 c.p., assolve U. [redacted] F. [redacted] dal reato di cui al capo C) limitatamente alla distrazione della somma di Euro 15.080,00 per non aver commesso il fatto.

Indica il termine di trenta giorni per la motivazione della sentenza.

Bologna, 21 gennaio 2016

il presidente estensore
Stefano Scati

Depositato in Cancelleria
Oggi 28/01/2016
Il Cancelliere
Raffaella Simolano

